

COMUNE DI LEGNAGO
(Provincia di Verona)

PATTO DI INTEGRITÀ

**TRA IL COMUNE DI LEGNAGO E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN
OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA
STRADA E PER VIOLAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE DI COMPETENZA
DELLA POLIZIA LOCALE, PER QUATTRO ANNI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN
PARI PERIODO - CIG 94310962A0**

Il presente Patto interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Dirigente competente del Comune di Legnago, deve essere obbligatoriamente accettato in sede di offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto e dovrà essere sottoscritto dal soggetto aggiudicatario.

Il Comune di Legnago

e

l'Operatore economico

In osservanza di quanto previsto:

dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

dai Piani Nazionali Anticorruzione ed i rispettivi aggiornamenti, ed in particolare il PNA 2013, allegato 1, paragrafo B.14, e il PNA 2015, parte speciale, capitolo 1, punto 4.2.5;

dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'ente, vigente;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere dall'Operatore economico, dai dipendenti e dagli amministratori del Comune di Legnago con riferimento al presente affidamento.

2. Esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine

COMUNE DI LEGNAGO
(Provincia di Verona)

dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti del Comune di Legnago relativi a lavori, servizi e forniture. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara nonché per l'eventuale iscrizione all'Albo/Elenco fornitori. Tale condizione deve essere prevista nei bando di gara e nelle lettere d'invito. Per i concorrenti plurisoggettivi l'obbligo riguarda tutti i componenti. In ogni contratto sottoscritto tra il Comune di Legnago e l'operatore economico deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.

Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico

1. L'Operatore economico:

1.1 si impegna al rispetto del Patto di integrità;

1.2 agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Legnago e degli altri concorrenti;

1.3 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

1.4 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori, ove costituito, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.5 si impegna a segnalare alla stazione appaltante, anche apposita segnalazione al RPCT del Comune di Legnago, tramite indirizzo dedicato, segnalato sul sito web del Comune di Legnago e all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

COMUNE DI LEGNAGO
(Provincia di Verona)

1.6 si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante e all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estortiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;

1.7 si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante anche con apposita segnalazione al RPCT del Comune di Legnago, tramite indirizzo dedicato, segnalato sul sito web del Comune di Legnago e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le segnalazioni alla Stazione appaltante relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti 1.5 e 1.6 potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, oltre al Responsabile unico del procedimento;

1.8 si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante per tutti i subappalti/sub affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi del presente Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo dovrà essere inserita apposita clausola nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subordinati in ordine al rispetto del presente Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

Articolo 3 - Obblighi della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante:

1.1 si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge;

1.2 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnago o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione degli stessi;

COMUNE DI LEGNAGO
(Provincia di Verona)

1.3 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 - bis, 319 - ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale;

Articolo 4 - Violazione del Patto di integrità

1. Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrità da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione;
- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto;
- esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dal Comune di Legnago;
- cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Ente, ove costituito, per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Legnago e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale fino al 5% del valore del contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7, darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori

COMUNE DI LEGNAGO
(Provincia di Verona)

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7, e nel caso previsto dall'art. 3, punto 1.3, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/214;
- la Stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Art. 5 - Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria del Foro di Verona.

Articolo 6 - Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità e le sanzioni in esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Documento firmato digitalmente dal Dirigente competente del Comune di Legnago e dal Rappresentante Legale dell'Operatore economico